



**COMUNE DI CALDAROLA**  
**Provincia di Macerata**



**NOTA INTEGRATIVA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2019-2021**

## INDICE GENERALE

1) Premessa	Pag.	3
2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio	Pag.	5
2.1) Quadro generale riassuntivo	Pag.	9
2.2) Equilibri di bilancio	Pag.	10
3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate	Pag.	13
3.1) Le entrate tributarie	Pag.	14
3.2) Le entrate per trasferimenti correnti	Pag.	16
3.3) Le entrate extratributarie	Pag.	17
3.4) Le entrate conto capitale	Pag.	18
3.6) Le entrate per accensione di prestiti	Pag.	19
3.7) Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere	Pag.	20
3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro	Pag.	21
3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate	Pag.	22
4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese	Pag.	23
4.1) Le spese correnti	Pag.	24
4.1.2) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente	Pag.	26
4.2) Le spese conto capitale	Pag.	28
4.4) Le spese per rimborso prestiti	Pag.	29
4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere	Pag.	30
4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro	Pag.	31
5) Entrate e spese non ricorrenti	Pag.	32
6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti	Pag.	34
7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati	Pag.	35
10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate	Pag.	36
10.1) Risultato di amministrazione presunto	Pag.	37
11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio	Pag.	39
12) Conclusioni	Pag.	40

## **1) PREMESSA**

Dall'anno 2015 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## 2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI DI BILANCIO

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati. Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. Principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. Principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. Principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. Principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
  - a. Veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
  - b. Attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
  - c. Correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
  - d. Comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. Principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. Principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. Principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. Principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. Principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. Principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

12. Principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. Principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculosità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. Principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. Principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. Principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. Principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **La Nuova Legge di Bilancio.**

La Legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) introduce innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Di seguito le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di

disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. È prevista, altresì, l'abrogazione dell'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012).

Con riferimento al pareggio di bilancio per l'anno 2018, la richiamata legge n. 145 del 2018, prevede:

- la conferma, per i soli enti locali, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell'anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli enti nell'anno 2018, sul saldo non negativo riferito al medesimo esercizio (certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019);
- la non applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in caso di mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2018, delle sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232 del 2016, fatta eccezione per l'ipotesi di ritardato/mancato invio della certificazione (comma 823);
- la conferma, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 (comma 823).

Da ultimo, si chiarisce che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

### **Gli equilibri di bilancio.**

L'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Giova ricordare che il predetto prospetto consente di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e che di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet. Ai sensi del comma 820 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, detti enti utilizzano, a decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale).

Ricordiamo a tal proposito i principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione:

1. L'equilibrio generale;

2. L'equilibrio della parte corrente;
3. L'equilibrio della parte in conto capitale;
4. L'equilibrio dei servizi conto terzi e partite di giro;
5. Congruità del Fondo Crediti dubbia esigibilità iscritti a bilancio.

La legge n. 243/2012 in attuazione dell'art. 81 della Costituzione ha ampliato il principio di pareggio di bilancio, aggiungendo altri equilibri da rispettare, sia a preventivo che a consuntivo, in particolare:

1. L'equilibrio tra entrate finali e spese finali di competenza e di cassa;
2. L'equilibrio di parte corrente non solo di competenza ma anche di cassa.

Questi equilibri sono stati modificati dalla legge di stabilità 2016 L. n. 208/2015 art. 1 comma 712 introducendo la sola obbligatorietà del rispetto dell'equilibrio generale.

### **L'equilibrio generale di bilancio**

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato e deve presentare un fondo di cassa finale non negativo. Tale equilibrio è garantito come dimostrato nella tabella 2.1.

### **L'equilibrio della parte corrente**

L'art. 162, comma 6, del Tuel impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata, siano almeno sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente (titolo 4).

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente, che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.

Il rispetto degli equilibri di parte corrente è dimostrato nella tabella 2.2.

### **L'equilibrio della parte in conto capitale del bilancio**

L'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria prevede che le spese di investimento, previste al titolo 2 e 3, devono essere pari alle risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

Per la parte capitale gli equilibri sono riportati nella tabella 2.2.

## 2.1) Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	516.566,52								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	901.825,03	834.026,92	823.599,46	988.105,95	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	6.074.506,95	4.221.482,19	2.811.785,95	2.809.292,44
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	4.420.358,94	2.953.924,63	1.619.700,00	1.352.700,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	780.375,48	441.010,00	369.400,00	469.400,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	5.971.611,02	4.520.708,03	14.407.524,00	3.540.411,60	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.008.969,26	4.520.708,03	14.407.524,00	3.540.411,60
							0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	12.074.170,47	8.749.669,58	17.220.223,46	6.350.617,55	<b>Totale spese finali</b> .....	12.083.476,21	8.742.190,22	17.219.309,95	6.349.704,04
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	7.479,36	7.479,36	913,51	913,51
							0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	762.612,57	1.380.667,28	1.380.667,28	1.380.667,28	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	762.612,57	1.380.667,28	1.380.667,28	1.380.667,28
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.322.577,49	1.307.000,00	777.000,00	777.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.510.847,51	1.307.000,00	777.000,00	777.000,00
<b>Totale titoli</b>	14.159.360,53	11.437.336,86	19.377.890,74	8.508.284,83	<b>Totale titoli</b>	14.364.415,65	11.437.336,86	19.377.890,74	8.508.284,83
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	14.675.927,05	11.437.336,86	19.377.890,74	8.508.284,83	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	14.364.415,65	11.437.336,86	19.377.890,74	8.508.284,83
Fondo di cassa finale presunto	311.511,40								

\* Indicare gli anni di riferimento

**2.2) Equilibri di bilancio**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) (1)  
2019 - 2020 – 2021**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		516.566,52			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.228.961,55 0,00	2.812.699,46 0,00	2.810.205,95 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.221.482,19 0,00 29.088,77	2.811.785,95 0,00 25.336,48	2.809.292,44 0,00 49.665,89
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		7.479,36 0,00 0,00	913,51 0,00 0,00	913,51 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.520.708,03	14.407.524,00	3.540.411,60
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.520.708,03 0,00	14.407.524,00 0,00	3.540.411,60 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

### **3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2019-2021 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio allegati al D.Lgs. 118/2011.

Le previsioni inoltre sono state elaborate sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al presente decreto.

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

#### **Trend storico delle entrate**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamiento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	75.673,08	90.978,72	392.970,62	0,00			-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	48.652,10	51.260,84	60.119,90	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	87.184,14	9.915,97	149.946,86	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>936.715,81</b>	<b>416.660,17</b>	<b>723.089,66</b>	<b>834.026,92</b>	<b>823.599,46</b>	<b>988.105,95</b>	<b>15,342 %</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.705.595,65	4.646.619,86	4.645.936,00	2.953.924,63	1.619.700,00	1.352.700,00	-36,419 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	408.138,33	459.389,08	618.080,05	441.010,00	369.400,00	469.400,00	-28,648 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	858.848,53	1.426.480,92	14.438.070,00	4.520.708,03	14.407.524,00	3.540.411,60	-68,688 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	762.612,57	1.380.667,28	1.380.667,28	1.380.667,28	81,044 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	313.626,49	631.459,28	1.192.000,00	1.307.000,00	777.000,00	777.000,00	9,647 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>4.434.434,13</b>	<b>7.732.764,84</b>	<b>22.982.825,66</b>	<b>11.437.336,86</b>	<b>19.377.890,74</b>	<b>8.508.284,83</b>	<b>-50,235 %</b>

### **3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Il Titolo I dell'entrata contiene gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e trasferimenti perequativi e riporta per l'esercizio 2019 una previsione complessiva di € 834.026,92, per l'anno 2020 € 823.599,46, e per l'anno 2021 € 988.105,95.

Rispetto all'esercizio 2018 si registra nel 2019 una variazione di circa 15,3421%.

#### **IMU - Imposta Municipale Propria**

Le previsioni di gettito dell'Imu sono state formulate sulla base dei seguenti elementi:

1. aliquote in vigore nel 2019;
2. base imponibile del tributo;
3. riscossioni del 2018;
4. minore compartecipazione al fondo di solidarietà;
5. previsioni di attività di recupero.

Le previsioni Imu 2019 vengono formulate in coerenza con il gettito dell'anno 2018, prevedendo esclusivamente un leggero incremento dovuto alla minore compartecipazione al Fondo di Solidarietà definita dalla legge. Non sono stati applicati aumenti di aliquote.

L'andamento in crescita del gettito da attività di accertamento trova spiegazione nel potenziamento dell'attività di controllo di tale entrata. Tale aumento era già stato registrato nel corso dell'esercizio 2018.

La nuova modalità di contabilizzazione di tale entrata è evidenziata dall'iscrizione di un fondo crediti dubbia esigibilità che rende disponibili esclusivamente le risorse riscosse.

Nell'anno 2019 proseguirà l'attività di recupero evasione tributaria, come previsto dagli obiettivi di DUP con accertamenti tributari anche nell'ambito delle aree edificabili. Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che i tributi versati in autoliquidazione, come l'IMU, siano contabilizzati con il principio di cassa, mentre le entrate da recupero dell'evasione tributaria, seguano il principio della competenza con imputazione nell'anno in cui diventano esigibili, introducendo quindi un cambiamento nell'anno di imputazione.

Per le entrate derivanti dal recupero dell'evasione è quindi necessario prevedere un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, da iscrivere in spesa, per tenere conto degli eventuali mancati incassi futuri e tutelare gli equilibri di bilancio.

#### **Tributo sui servizi indivisibili**

La previsione di bilancio viene formulata tenendo conto dell'abolizione TASI sulle abitazioni principali, contenuta nella Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Il gettito risulta pari a zero, in quanto il tributo nell'anno precedente era applicato esclusivamente sull'abitazione principale ora abolito.

Si ricorda che la TASI fu istituita nel 2014 per compensare nei bilanci comunali l'esenzione dall'Imu dell'abitazione principale e dare ai comuni uno strumento per recuperare la mancata entrata.

#### **Addizionale Irpef**

Le previsioni dell'addizionale Irpef 2019-2021 sono state effettuate considerando gli imponibili IRPEF 2015.

L'andamento degli imponibili evidenzia un segnale di ripresa dei redditi; superata la riduzione delle annualità centrali della crisi economica 2009-2010.

Per l'anno 2019 si prevede invarianza di aliquote rispetto al 2018: aliquota dello 0,7%.

## Tassa sui rifiuti

Il gettito TARI è stato previsto in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 L. n.147/13, così come modificato dalla L. n. 208/2015, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, nel rispetto del principio europeo "chi inquina paga".

Nel bilancio di previsione 2019 in approvazione, il gettito della TARI è stimato in € 150.000,00, considerando i seguenti elementi:

- approvazione del Cosmari del Piano Finanziario del Servizio Rifiuti in base al rendiconto 2018;
- tariffe Tari 2018.

## Fondo di Solidarietà Comunale

Il comma 921 della Legge di Bilancio 2019, in accoglimento di uno dei punti dell'accordo del 29 novembre, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Viene inoltre riportato in legge l'ammontare dell'accantonamento (15 milioni di euro) fin qui stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse incentivanti le fusioni di Comuni. La sospensione dell'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata richiesta dall'ANCI per permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale.

## Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanzamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	641.166,76	59.484,99	409.733,58	529.856,97	517.599,46	682.105,95	29,317 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	295.549,05	357.175,18	313.356,08	304.169,95	306.000,00	306.000,00	-2,931 %
Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>936.715,81</b>	<b>416.660,17</b>	<b>723.089,66</b>	<b>834.026,92</b>	<b>823.599,46</b>	<b>988.105,95</b>	<b>15,342 %</b>

### **3.2) Entrate per trasferimenti correnti**

Il titolo 2 dell'entrata contiene gli stanziamenti relativi ai trasferimenti e riporta per l'esercizio 2019 una previsione complessiva di euro 2.953.924,63 in diminuzione rispetto agli stanziamenti del 2018

#### **Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche**

I trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche ricomprendono le seguenti entrate:

- i trasferimenti dallo Stato, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, in prevalenza di natura compensativa di minori entrate subite dai comuni per effetto di decisioni statali, quali il trasferimento per l'esenzione dall'IMU degli immobili merce, dei terreni agricoli, dei fabbricati rurali strumentali e degli immobili comunali. Tali contributi non coprono l'effettivo minore gettito rilevato per tali tipologie di immobili determinando anche in questo caso minori risorse agli enti locali;
- i contributi della Regione Marche (asilo nido, situazioni familiari multiproblematiche, disabilità);
- i contributi della Provincia (fondo assistenza ex omni).

#### **Le entrate per trasferimenti correnti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.704.945,65	4.639.769,86	4.642.936,00	2.950.924,63	1.616.700,00	1.349.700,00	-36,442 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	6.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,000 %
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>1.705.595,65</b>	<b>4.646.619,86</b>	<b>4.645.936,00</b>	<b>2.953.924,63</b>	<b>1.619.700,00</b>	<b>1.352.700,00</b>	<b>-36,419 %</b>

### 3.3) Entrate extratributarie

Il titolo 3 dell'entrata contiene gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall'ente e riporta per l'esercizio 2019 una previsione complessiva di euro 441.010,00 in linea con i valori dell'esercizio 2018.

#### TABELLA SERVIZI

##### **Canoni di affitto**

Le entrate da affitti sono sospesi a causa del sisma.

##### **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti**

La voce di entrata relativa ai proventi da sanzioni per violazioni ai regolamenti e al codice della strada per effetto dell'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, prevede che tale entrata sia accertata per competenza e non più per cassa e la parte non riscossa dovrà confluire nell'apposito stanziamento relativo al fondo crediti dubbia esigibilità.

##### **Altre entrate da redditi di capitale**

#### **Le entrate extratributarie**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	245.623,46	157.344,25	270.244,61	222.200,00	225.890,00	225.890,00	-17,778 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	126.000,00	257.853,43	225.000,00	125.000,00	85.000,00	185.000,00	-44,444 %
Interessi attivi	6.624,18	55,31	510,00	510,00	510,00	510,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	29.890,69	44.136,09	122.325,44	93.300,00	58.000,00	58.000,00	-23,728 %
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>408.138,33</b>	<b>459.389,08</b>	<b>618.080,05</b>	<b>441.010,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>469.400,00</b>	<b>-28,648 %</b>

### 3.4) Entrate in conto capitale

Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta per l'esercizio 2019 una previsione complessiva di euro 4.520.708,03 di cui:

- euro 4.350.708,03 per finanziamenti in conto capitale vincolati per legge;
- euro 120.000,00 per Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali;
- euro 50.000,00 per oneri di urbanizzazione.

#### Le entrate conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanzamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi agli investimenti	646.043,45	1.353.325,86	14.057.180,00	4.350.708,03	14.357.524,00	3.340.411,60	-69,049 %
Altri trasferimenti in conto capitale	190.000,00	14.937,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00	0,000 %
Altre entrate in conto capitale	22.805,08	58.218,06	70.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-29,468 %
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>858.848,53</b>	<b>1.426.480,92</b>	<b>14.438.070,00</b>	<b>4.520.708,03</b>	<b>14.407.524,00</b>	<b>3.540.411,60</b>	<b>-68,688 %</b>

### **3.6) Entrate per accensione di prestiti**

L'ente negli anni 2019-2020-2021 non prevede di accendere prestiti e mutui per il finanziamento di investimenti.

#### **Le entrate per accensione di prestiti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanzamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000 %</b>

### **3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio.

Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito dell'ente, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno.

L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi.

Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Con Delibera di G.M. n. 96 del 21/11/2018 l'Amministrazione del Comune di Caldarola ha chiesto al tesoriere comunale la disponibilità alla concessione di anticipazione di tesoreria fino ad un massimo di € 1.380.667,28 per l'anno 2019, come riportato dalla tabella sottostante.

#### **Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	762.612,57	1.380.667,28	1.380.667,28	1.380.667,28	81,044 %
<b>TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.612,57</b>	<b>1.380.667,28</b>	<b>1.380.667,28</b>	<b>1.380.667,28</b>	<b>81,044 %</b>

### **3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

#### **Le entrate per conto terzi e partite di giro**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamiento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per partite di giro	284.201,21	448.046,33	1.096.000,00	1.111.000,00	681.000,00	681.000,00	1,368 %
Entrate per conto terzi	29.425,28	183.412,95	96.000,00	196.000,00	96.000,00	96.000,00	104,166 %
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>313.626,49</b>	<b>631.459,28</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>9,647 %</b>

### **3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

### **Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanzamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	48.652,10	51.260,84	60.119,90	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	87.184,14	9.915,97	149.946,86	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	<b>135.836,24</b>	<b>61.176,81</b>	<b>210.066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000 %</b>

**4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

**Trend storico delle spese**

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanzamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00					0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	3.006.981,95	5.211.766,54	6.024.746,25	4.221.482,19	2.811.785,95	2.809.292,44	-29,930 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale		1.325.285,53		4.520.708,03		3.540.411,60	-69,853 %
	731.358,03		14.995.987,48		14.407.524,00		
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	53.498,52	794,46	7.479,36	7.479,36	913,51	913,51	0,000 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	762.612,57	1.380.667,28	1.380.667,28	1.380.667,28	81,044 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro			1.192.000,00	1.307.000,00			9,647 %
	313.626,49	631.459,28			777.000,00	777.000,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.105.464,99</b>	<b>7.169.305,81</b>	<b>22.982.825,66</b>	<b>11.437.336,86</b>	<b>19.377.890,74</b>	<b>8.508.284,83</b>	<b>-50,235 %</b>

#### **4.1) Spese correnti**

Le spese correnti classificate secondo il livello delle missioni/programmi sono, per l'anno 2019, le seguenti:

Redditi da lavoro dipendente	884.476,36
Imposte e tasse a carico dell'ente	71.050,65
Acquisto di beni e servizi	1.156.967,00
Trasferimenti correnti	2.014.210,00
Interessi passivi	195,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.078,68
Altre spese correnti	70.504,60
Fondo di riserva	15.000,00
Fondo di riserva di cassa	40.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	29.088,77

#### **4.1.1) Analisi della spesa per macroaggregati**

##### **Redditi da lavoro dipendente**

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2019 in euro 955.527,01 è stata calcolata:

- tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni;
- applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- considerando le dinamiche relative alla gestione del personale come aspettative, part time, ecc.

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui:

- all'art. 3 del D.L. 90/2014 e dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il fondo per il miglioramento della produttività è stato calcolato secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

##### **Imposte e tasse a carico dell'ente**

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente prevista per l'esercizio 2019 è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo.

##### **Acquisto di beni e servizi**

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2019 in euro 1.156.967,00 è riferita alle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per l'esercizio delle funzioni dell'ente e per l'erogazione dei servizi.

##### **Trasferimenti correnti**

La spesa per trasferimenti correnti è prevista per l'esercizio 2019 in euro 2.014.210,00 ed è riferita alle spese per trasferimenti verso altre Amministrazioni ed associazioni.

##### **Interessi passivi**

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 195,00, è congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi predisposto dal Servizio Finanziario, conservato agli atti dello stesso, e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel.

## Altre spese correnti

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono:

- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere;
- gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 29.088,77 per l'anno 2019, 25.336,48 per l'anno 2020, 49.665,89 per l'anno 2021 di cui si rinvia al paragrafo 4.1.1 della presente nota integrativa;
- lo stanziamento di competenza relativo al fondo di riserva ammontante ad euro 15.000,00 pari allo 0,3 % del totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi (0,3%) e massimi (2%) indicati dall'art. 166 del Tuel.
- Lo stanziamento relativo al Fondo di cassa ammonta ad euro 0,00.

## Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 l'ente non ha proceduto ad effettuare una preliminare ricognizione dei contenziosi in essere. Un'analisi maggiormente dettagliata sarà prevista in sede di consuntivo 2018.

A decorrere dal 2015 l'ente deve procedere ai sensi della Legge n. 147/2013 ad effettuare accantonamenti per perdite su società e organismi partecipati. Le società e gli organismi partecipati dal Comune non registrano perdite e pertanto non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento.

## Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), in fase di previsione per i crediti di dubbia e difficile esazione deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Detto fondo è da intendersi come un fondo teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Non è stato effettuato l'accantonamento al FCDE per:

1. i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
2. i crediti assistiti da fidejussione;
3. le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
4. le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Le entrate considerate nella determinazione del FCDE sono relative ai capitoli riportati nel prospetto 4.1.2.

## Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanzamento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Redditi da lavoro dipendente	503.874,72	740.218,77	899.809,51	884.476,36	536.948,83	529.830,74	-1,704 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	29.606,81	47.816,07	76.867,78	71.050,65	49.977,27	49.508,92	-7,567 %
Acquisto di beni e servizi	1.723.645,47	2.045.934,54	2.287.212,98	1.156.967,00	1.321.269,41	1.301.951,87	-49,415 %
Trasferimenti correnti	649.392,04	2.332.950,80	2.630.767,58	2.014.210,00	821.610,00	821.610,00	-23,436 %
Interessi passivi	27.555,39	0,00	195,00	195,00	0,00	81,06	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	51.581,03	19.901,06	61.845,00	24.078,58	21.481,96	21.481,96	-61,066 %
Altre spese correnti	21.326,49	24.945,30	68.048,40	70.504,60	60.498,48	84.827,89	3,609 %
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>3.006.981,95</b>	<b>5.211.766,54</b>	<b>6.024.746,25</b>	<b>4.221.482,19</b>	<b>2.811.785,95</b>	<b>2.809.292,44</b>	<b>-29,930 %</b>

#### 4.1.2) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente

#### ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo	
		2019		85,00 %	85,00 %		
		2020	95,00 %		95,00 %		
		2021	100,00%		100,00%		
3.01.03.01.003		2019	0,00	0,00	0,00	A	
		2020	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.08.002	RECUPERO TRIBUTI DA ACCERT.ICI- TARSU ECC. ANNI PRECEDENTI	2019	33.356,97	578,41	578,41	A	
		2020	51.130,65	990,92	990,92		
		2021	57.805,95	1.179,24	1.179,24		
1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2019	11.000,00	190,74	190,74	A	
		2020	8.000,00	155,04	155,04		
		2021	8.000,00	163,20	163,20		
1.01.01.52.001	T.O.S.A.P. (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)	2019	4.000,00	69,36	69,36	A	
		2020	8.000,00	155,04	155,04		
		2021	8.000,00	163,20	163,20		
1.01.01.51.001	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ( TARES PER IL 2013)	2019	150.000,00	2.601,00	2.601,00	A	
		2020	135.600,00	2.627,93	2.627,93		
		2021	215.000,00	4.386,00	4.386,00		
1.01.01.99.001	CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	2019	0,00	0,00	0,00	A	
		2020	13.300,00	257,75	257,75		
		2021	13.300,00	271,32	271,32		
1.01.01.53.001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2019	5.000,00	86,70	86,70	A	
		2020	5.000,00	96,90	96,90		
		2021	5.000,00	102,00	102,00		
3.02.02.01.002	PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME ECC.	2019	70.000,00	12.637,80	12.637,80	A	
		2020	50.000,00	10.089,00	10.089,00		
		2021	150.000,00	31.860,00	31.860,00		
3.02.03.01.002	PROVENTI RECUPERO RUOLI E CONTENZIOSO SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	55.000,00	9.929,70	9.929,70	A	
		2020	35.000,00	7.062,30	7.062,30		
		2021	35.000,00	7.434,00	7.434,00		
3.01.02.01.014	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E LOCULI IN ECONOMIA	2019	10.000,00	303,45	303,45	A	
		2020	4.500,00	152,62	152,62		
		2021	4.500,00	160,65	160,65		
3.01.02.01.014	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	2019	20.000,00	606,90	606,90	A	
		2020	22.000,00	746,13	746,13		
		2021	22.000,00	785,40	785,40		
3.01.01.01.004	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2019	0,00	0,00	0,00	A	

		2020	9.840,00	333,73	333,73	
		2021	9.840,00	351,29	351,29	
3.01.03.01.003	PROVENTI PER DIRITTI ESCAVAZIONE DA CAVA BISTOCCO (LEGGE REG.LE 71 DEL 01/12/97)	2019	65.000,00	1.972,43	1.972,43	A
		2020	65.000,00	2.204,48	2.204,48	
		2021	65.000,00	2.320,50	2.320,50	
3.01.03.01.003	PROVENTI DIRITTI ESCAVAZIONE CAVA BISTOCCO (DIFF. 0,20) - CAP.U.1730/2	2019	0,00	0,00	0,00	A
		2020	10.000,00	339,15	339,15	
		2021	10.000,00	357,00	357,00	
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI	2019	0,00	0,00	0,00	A
		2020	0,00	0,00	0,00	
		2021	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	CONCORSO DELLE FAMIGLIE SPESE TRASP.SCOLAST.(CAP.U.812)	2019	3.700,00	112,28	112,28	A
		2020	3.700,00	125,49	125,49	
		2021	3.700,00	132,09	132,09	
<b>TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE PARTE CORRENTE</b>		<b>2019</b>	<b>427.056,97</b>	<b>29.088,77</b>	<b>29.088,77</b>	
		<b>2020</b>	<b>421.070,65</b>	<b>25.336,48</b>	<b>25.336,48</b>	
		<b>2021</b>	<b>607.145,95</b>	<b>49.665,89</b>	<b>49.665,89</b>	

#### 4.2) Spese in conto capitale

##### **Spese investimento**

In relazione agli investimenti previsti si osserva che il titolo 2 comprende sia le spese relative al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs 163/2006.

Le spese per investimenti previste nel 2019 ammontano ad euro 4.520.708,03 e sono la rappresentazione contabile degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti riportato nella seconda parte della sezione operativa del Dup 2019-2021, a cui si rimanda per un'analisi di dettaglio.

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

##### **Le spese conto capitale**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanziamiento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605.243,45	657.299,65	14.473.318,55	4.220.708,03	13.832.148,00	1.981.790,00	-70,838 %
Contributi agli investimenti	126.114,58	667.985,88	142.668,93	300.000,00	575.376,00	1.558.621,60	110,277 %
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>731.358,03</b>	<b>1.325.285,53</b>	<b>14.995.987,48</b>	<b>4.520.708,03</b>	<b>14.407.524,00</b>	<b>3.540.411,60</b>	<b>-69,853 %</b>

#### **4.4) Spese per rimborso di prestiti**

L'ente ha usufruito della sospensione del pagamento dei mutui in seguito agli eventi sismici del 2016, ma ha comunque previsto una somma pari ad € 7.479,36 a copertura di interessi per un'eventuale anticipazione di cassa.

#### **Le spese per rimborso prestiti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanzamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.498,52	794,46	7.479,36	7.479,36	913,51	913,51	0,000 %
<b>TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>53.498,52</b>	<b>794,46</b>	<b>7.479,36</b>	<b>7.479,36</b>	<b>913,51</b>	<b>913,51</b>	<b>0,000 %</b>

#### **4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere**

Con delibera di\_G.M. n. 96 del 21/11/2018 l'Amministrazione del Comune di Caldarola ha chiesto al tesoriere comunale la disponibilità alla concessione di anticipazione di tesoreria fino ad un massimo di € 1.380.667,28 per l'anno 2019, come riportato dalla tabella sottostante.

#### **Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanzamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	762.612,57	1.380.667,28	1.380.667,28	1.380.667,28	81,044 %
<b>TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.612,57</b>	<b>1.380.667,28</b>	<b>1.380.667,28</b>	<b>1.380.667,28</b>	<b>81,044 %</b>

#### 4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

#### Le spese per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto	2017 Rendiconto	2018 Stanzamento	2019 Previsioni	2020 Previsioni	2021 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Uscite per partite di giro	284.201,21	448.046,33	1.096.000,00	1.111.000,00	681.000,00	681.000,00	1,368 %
Uscite per conto terzi	29.425,28	183.412,95	96.000,00	196.000,00	96.000,00	96.000,00	104,166 %
<b>TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>313.626,49</b>	<b>631.459,28</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>9,647 %</b>

## 5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Il Comune di Caldarola è stato colpito in modo significativo dagli eventi sismici del 2016. Pertanto il bilancio di previsione 2019-2020-2021 è stato costruito tenendo conto delle spese e delle entrate emergenziali ed eccezionali legate al sisma 2016 riportate nel seguente prospetto:

CAP. E/U	CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2019
U	88	0	SISMA 2016 - PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA E. CAP.124	50.000,00
U	89	0	SISMA 2016-TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI E.CAP.124	1.000,00
U	90	0	SISMA 2016-GESTIONE AREE E STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA U.CAP 124	4.000,00
U	91	0	SISMA 2016 - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE E. CAP.124	30.000,00
U	92	0	SISMA 2016 - NOLEGGIO, MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI E.CAP.124	5.000,00
U	93	0	SISMA 2016-ALLESTIMENTO AREE E STRUTTURE TEMPORNEE DI ACCOGLIENZA - CAP.E.124	50.000,00
U	97	0	SISMA 2016 - REIMPIEGO CONTRIBUTI PRIVATI - cap.e. 126	50.000,00
U	1930	0	SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE E. CAP.123	1.800.000,00
U	1931	0	SISMA 2016- GESTIONE RIFIUTI E. CAP.124	10.000,00
U	1932	0	SISMA 2016 - MISURE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E. CAP.124	300.000,00
U	2445	0	SISMA 2016 - COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE E. CAP. 125	50.000,00
U	2446	0	SISMA 2016-ONERI RIFLESSI COMPENSI INENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE E. CAP.125	11.900,00
U	2446	1	SISMA 2016-IRAP COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE - E.CAP.125	4.250,00
U	2447	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SISMA . CAP. ENTRATA 127	223.037,57
U	2447	1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SISMA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - CAP.E. 127	3.000,00
U	2448	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SISMA - CAP.E. 127	67.899,47
U	2448	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SISMA - CAP. E. 127	18.847,61
U	2502	0	SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICIO VIA DURANTE N. 1	264.459,98
U	2503	0	SISMA 2016 -RIPRISTINO EDIFICIO - VIA MAZZINI N. 2	310.000,00
U	2504	0	SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICIO VIA MAZZINI N.6	240.000,00

U	2506	0	SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICIO PIANDEBUSSI 9 - CAP.E. 545	253.904,04
U	2507	0	SISMA 2016 - RECUPERO PALAZZO PALLOTTA	200.000,00
U	2508	0	SISMA 2016 -RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX-OSPEDALE - CAP.E.545	2.000.000,00
U	2870	0	SISMA 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E. - CAP.E.545	50.000,00
U	2895	0	SISMA 2016 - MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI CAP. E. 545	100.000,00
U	2897	0	SISMA 2016 - CONTAINER USO ABITATIVO O UFFICIO CAP.E.545	100.000,00
U	2899	0	SISMA 2016 - EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO CAP.E. 545	50.000,00
U	2910	0	SISMA 2016 - URBANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA U. 545	530.000,00
E	76	2	SISMA 2016 - CONTRIBUTO RIMBORSO MINOR GETTITO IMU/TARI	225.000,00
E	123	0	SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SIATEMAZIONE U.CAP.1930	1.800.000,00
E	124	0	SISMA 2016 -CONTRIBUTI O.C.D.C.P. N. 388/2016 U.CAP.88-89-90-91-92-93-1931-1932	450.000,00
E	125	0	SISMA 2016 - CONTRIBUTI PER PERSONALE DIPENDENTE U. CAP.2445-2446-2446/1	66.150,00
E	126	0	SISMA 2016 - CONTRIBUTI DA PRIVATI -cap.u. 97	50.000,00
E	127	0	SISMA 2016 -CONTRIBUTI PER PERSONALE UFFICIO SISMA - CAP.U. 2447 2447/1 2448 2448/1	312.784,65
E	545	0	SISMA 2016 - CONTRIBUTI O.C.D.P.C. N.388/2016 (INVESTIMENTI) U.CAP.2890-2870-2880-2892-2896-2895-2897-2899	4.350.708,03

## **6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché' siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

**7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la consistenza patrimoniale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio”).

**L'Ente non intende applicare l'avanzo di amministrazione al bilancio di esercizio 2019/2021, di seguito si allega il prospetto dimostrativo del risultato presunto.**

Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura.

#### 10.1) Risultato di amministrazione presunto

### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	704.433,64
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	210.066,76
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	6.709.996,41
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	6.862.059,44
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019</b>	<b>762.437,37</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 <sup>(1)</sup>	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 <sup>(2)</sup></b>	<b>762.437,37</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	0,00
Altri accantonamenti <sup>(b)</sup>	0,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00

Altri vincoli		0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>762.437,37</b>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>0,00</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 201.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 201, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 201. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 201, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(5) Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 201, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 201. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 201, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 201.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 201 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

## **11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

### **La situazione di cassa**

Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il Comune ha tuttavia un'accettabile situazione di cassa e nell'esercizio non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria stanziata a bilancio.

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari ad € 516.566,52 e in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno, prevede un fondo di cassa finale pari a € 311.511,40.

Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno originate principalmente dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti.

### **Previsioni esercizi successivi al 2019 (2020-2021)**

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume un'importanza maggiore che in passato poiché:

- a) l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio 2018;
- b) i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi.

In un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2019-2021 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

## **12) CONCLUSIONI**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

La nota integrativa è un documento di estrema importanza data la sua finalità illustrativa ed informativa, nell'ambito del processo di programmazione dell'ente. La nota integrativa è un documento sostanziale del bilancio di previsione e richiede un'attenzione particolare nella sua redazione. Questo documento, in base alla previsione del comma 5 dell'articolo 11 del Dlgs 118/2011, deve quantomeno riportare i criteri di valutazione adottati dall'ente, con particolare riferimento alle passività potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'elenco delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, l'elenco delle quote vincolate utilizzate nel bilancio, l'elenco degli interventi di investimento programmati finanziati dal debito e con le risorse disponibili, l'elenco delle principali garanzie prestate dall'ente, gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio per contratti derivati, l'elenco di enti ed organismi strumentali, l'elenco delle partecipazioni possedute ed altre informazioni che aiutino ad interpretare le previsioni di bilancio.

In effetti con l'introduzione del decreto Legislativo 118/2011, il bilancio di previsione negli enti locali è stato articolato, nella parte spesa, in missioni e programmi, per rendere maggiormente evidente dal prospetto contabile la destinazione delle risorse in termini della loro finalità. Di conseguenza, anche la nota integrativa, tenendo conto della nuova struttura del bilancio, è correlata a ciascun programma di spesa. Nella nota integrativa vengono illustrate le azioni del bilancio, individuando le finalità della spesa, con riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati o alle categorie di destinatari. In tal senso la nota integrativa al bilancio di previsione dovrebbe favorire una rappresentazione più chiara delle finalità della spesa e degli interventi finanziati. Si ritiene di fondamentale importanza redigere con attenzione la nota integrativa, in quanto la stessa, corredata con il Dup (Documento unico di programmazione), sancisce ed illustra gli obiettivi dell'ente locale, non solo in termini monetari ma anche in termini di azioni e di programmi attuativi.